



**CONVENZIONE**  
**Formazione ed aggiornamento professionale in materia ambientale**

TRA

L'**Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Catania**, cod. fisc. 80008750871, nella persona del Presidente p.t. e Legale Rappresentante, dott. Corrado Vigo, in prosieguo denominato ODAF Catania;

E

L'**Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia**, cod. fisc. 97169170822 P. IVA 05086340824, in persona del Direttore Generale e legale Rappresentante, dott. Francesco Licata di Baucina, in prosieguo denominata ARPA Sicilia;

**PREMESSO CHE**

- L'ARPA Sicilia è Ente strumentale della Regione Siciliana, istituita e disciplinata con l'art. 90 della Legge 6 del 06 maggio 2001 art. 90 ed è posta sotto la vigilanza dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente dal quale riceve ogni anno gli indirizzi programmatici; ARPA Sicilia, nell'ambito dei propri compiti istituzionali (art. 1, comma 3) promuove nella Regione Siciliana attività di comunicazione, formazione, aggiornamento professionale, di ricerca e di cooperazione con gli enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione collettiva e della protezione ambientale;
- L'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Catania è ente pubblico non economico che promuove direttamente oppure mediante la partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società a capitale prevalentemente pubblico, attività di interesse degli ordini e dei professionisti, tra le quali rientra la protezione ambientale;
- E' intendimento dell'ODAF di Catania e di ARPA Sicilia attivare collaborazioni al fine di scambiare e valorizzare professionalità ed esperienze nei seguenti ambiti:
  - formazione ed aggiornamento degli Iscritti all'ODAF di Catania e del personale di ARPA Sicilia, mediante la realizzazione di percorsi/eventi formativi, per divulgare i principi di tutela e protezione dell'ambiente;

- eventi e percorsi formativi previsti da specifiche norme o direttive;
- ricerca, studi ed indagini in tematiche rilevanti per l'ambiente.
- Per regolare tale forma di collaborazione, le due Pubbliche Amministrazioni hanno convenuto, ex art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, di concludere un accordo.

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

***ART. 1 - OGGETTO***

La presente Convenzione ha per oggetto la collaborazione e lo scambio di professionalità ed esperienze tra ARPA Sicilia e l'ODAF di Catania in materia di formazione ed aggiornamento professionale e/o in materia di ricerca, studi ed indagini in tematiche rilevanti per l'ambiente.

***ART. 2 – VALORI FONDANTI***

ARPA Sicilia e l'ODAF di Catania riconoscono, quali valori fondanti della loro collaborazione:

- Il ruolo strategico della formazione e della ricerca nei processi di cambiamento;
- La centralità e la tutela dell'ambiente;
- La complessità delle organizzazioni, di cui la formazione e la ricerca rappresentano lo strumento per affermare il senso di integrazione ed identità e per generare valore aggiunto;
- La cultura dell'evoluzione che, attraverso la formazione e la ricerca, coglie gli aspetti innovativi, nel pieno rispetto dei valori acquisiti;
- L'etica nei processi educativi e professionali.

***ART. 3 – INDIRIZZI VINCOLANTI***

ARPA Sicilia e l'ODAF di Catania riconoscono reciprocamente che la loro collaborazione, in attuazione di quanto previsto dalla presente Convenzione, deve essere coerente con gli indirizzi derivanti dalla propria *mission* istituzionale e dai rispettivi Contratti Collettivi di Lavoro vigenti.

***ART. 4 – NATURA DELLA CONVENZIONE***

La presente Convenzione ha natura gratuita.

ARPA Sicilia e l'ODAF di Catania stabiliscono che la loro collaborazione viene prestata a titolo gratuito, sulla base di un reciproco scambio di professionalità ed esperienze.

La natura gratuita della Convenzione rappresenta per entrambi i soggetti un valore aggiunto.

La presente Convenzione non vincola ARPA Sicilia e l'ODAF di Catania per quanto non previsto dai successivi articoli che disciplinano gli ambiti della collaborazione.

Le attività rese al di fuori del campo di applicazione della presente Convenzione possono pertanto comportare un costo.

***ART. 5 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE***

ARPA Sicilia e l'ODAF di Catania, sulla base della presente Convenzione, programmano la realizzazione di:

- Eventi Formativi rivolti al personale di ARPA Sicilia, ai professionisti dell'ODAF di Catania o altri destinatari previsti da specifiche disposizioni normative.

ARPA Sicilia ed ODAF Catania contribuiscono mettendo a disposizione, in qualità di docenti, personale ed iscritti, nonché i locali istituzionali per le attività oggetto della presente convenzione;

- Attività di studio, ricerca e indagini in argomenti di interesse comune.

#### ***ART. 6 – PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'***

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente articolo, le parti redigono annualmente un programma con indicazione delle attività che si intendono realizzare.

#### ***ART. 7 – RESPONSABILITÀ DELLA CONVEZIONE***

Ciascuna delle Parti nomina, ai sensi della L. n. 241 del 7.08.1990 e della L.R. n. 10 del 30.04.1991 e ss.mm.ii., entro il termine massimo di 30 giorni dalla stipula, il Responsabile della presente Convenzione e, successivamente, designa un responsabile per la redazione ed attuazione del programma di cui all'art. 6.

#### ***ART. 8 – ELEZIONE DI DOMICILIO***

Ai fini e per tutti gli effetti del presente Accordo, i contraenti eleggono il proprio domicilio come sotto specificato:

- Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Catania: Via Valdisavoia n.5, 95123 Catania;
- ARPA Sicilia: Via San Lorenzo 312/G, 90146 Palermo.

#### ***ART. 9 - CONTROVERSIE***

Le Parti si impegnano, per la risoluzione di qualsiasi eventuale controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, ad esperire preventivamente, rispetto al ricorso all'autorità giudiziaria, un tentativo di composizione bonaria della lite.

Ai fini dell'individuazione del foro competente, si rinvia alle norme del codice di Procedura Civile in materia.

#### ***ART. 10 - DURATA***

La presente Convenzione ha validità due anni dalla stipula e potrà essere rinnovata dalle parti, previa manifestazione di reciproca volontà.

#### ***ART. 11 - SOTTOSCRIZIONE***

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto dalle parti – ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. – con firma digitale valida e non revocabile.

#### ***ART. 12 - NORME APPLICABILI***

Per quanto non espressamente disposto nel presente Accordo, troveranno applicazione le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti nonché la vigente normativa, nazionale e comunitaria.

**ART. 13 - REGISTRAZIONE E SPESE DI BOLLO**

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo in base al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 e ss.mm.ii., è soggetta a registrazione in caso di uso con spese a carico della parte richiedente.

Per ARPA Sicilia

Per l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori  
Forestali della provincia di Catania

Il Direttore Generale  
Dott. Francesco Licata di Baucina

Il Presidente  
Dott. Corrado Vigo

*(firmato digitalmente)*

*(firmato digitalmente)*